

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINRYU KARATE TRIESTE”

TITOLO I

Denominazione-sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a SAN DORLIGO DELLA VALLE, LOC. DRAGA SANT’ELIA, 15, un’associazione che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINRYU KARATE TRIESTE.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del C.D.

TITOLO II

Scopo-Oggetto

Articolo 1

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 2

L’Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’attività del karate ed ogni altra attività motoria indoor ed outdoor
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
- c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e dell’attività motoria in genere
- e) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere

- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare , concorsi manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive
- g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III

Soci

Articolo 1

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 2

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al C.D. , impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell' Associazione.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio Legale Rappresentante.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 3

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- al pagamento del contributo associativo e di essere in regola con le quote.

Articolo 4

I soci sono tenuti a versare i contributi associativi stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tali quote dovranno essere determinate dal C.D. con delibera e in ogni caso non potranno essere restituite.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso-Esclusione

Articolo 1

La qualifica di socio si perde per recesso - dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Articolo 2

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al C.D.

L'esclusione sarà deliberata dal C.D. nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un giorno decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale
- c) che non sia regolare con i contributi per le singole attività
- d) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Articolo 3

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del precedente articolo 2, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del C.D. al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento con delibera del C.D.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo comune

Articolo 1

L'Associazione tute le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
- c) eredità, donazioni e legati
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Articolo 2

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il C.D. deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci: Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 1

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 2

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 3

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario
- b) procede alla elezione dei membri del C.D.

- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.
- d) approva eventuali Regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il C.D. lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il trenta per cento degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 4

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annua e delle relative quote inerenti l'attività, secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza, di almeno quattro ore dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria o straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 5

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sul scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/5 degli associati per la delibera dello scioglimento dell'Associazione.

Articolo 6

L'Assemblea è preseduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, da un membro del C.D. : La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Il C.D. è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del C.D. restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il C.D. elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario.

Il C.D. è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al C.D.:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
- c) predisporre i regolamenti interni
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci

- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l'associazione
- g) affidare con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri
- h) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dell'incarico.

Articolo 8

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del C.D. decadano dall'incarico, il C.D. può provvedere alla loro sostituzione e questi rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del C.D., l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo C.D..

Presidente

Articolo 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del C.D., il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o da un membro del C.D. con delega del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 10

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 1

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 2

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Il Presidente

Il Segretario